

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 15/03/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16-6-2011 Fe. Cl. impugnava la cartella di pagamento notificata il 24-3-2011 da spa Equitalia Esatri scaturente dalla iscrizione a ruolo dell'importo di euro 22.099,13 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 per l'anno di imposta 2007; la parte ricorrente eccepiva la irritualità della notifica della cartella nonché la sussistenza di una serie di vizi invalidanti della stessa (carezza di motivazione e mancato invio della comunicazione di irregolarità); contestava inoltre nel merito la pretesa tributaria, sul presupposto della duplicazione di imposizione.

Costituitesi ritualmente, la Agenzia delle Entrate sede di Como e la Equitalia assumevano la infondatezza di tutti i motivi di opposizione.

Ad avviso della Commissione, la opposizione risulta infondata; l'ufficio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai motivi di impugnazione che coinvolgono il concessionario, ovvero quanto alla notifica della cartella; in ogni caso detti motivi, che coinvolgono la posizione della convenuta Equitalia, debbono essere disattesi poiché essa è avvenuta, nel rispetto dei criteri di legge, a mezzo posta, modalità consentita ex art. 26 DPR 602/73 anche ove l'esecutore della notifica coincida con lo ufficiale di riscossione; né la relata della notifica è necessaria ai fini del perfezionamento della notifica ove essa avvenga a mezzo posta, essendo in tal caso detto adempimento sostituito dalla compilazione dello avviso di ricevimento ; in ogni caso, anche ove dovesse ammettersi la sussistenza del vizio denunciato, esso non potrebbe certamente provocare la inesistenza della notificazione, bensì la semplice nullità, come tale suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, per effetto della rituale costituzione del soggetto notificato (cfr. Cass. 4018/07, 9377/09, 14327/09);

quanto ai pretesi vizi propri della cartella, deve essere escluso il difetto di motivazione, posto che trattasi di iscrizione a ruolo di importi derivanti dalla liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione del contribuente, talché è sufficiente che la cartella individui il titolo per la iscrizione a ruolo delle somme ivi esposte; parimenti, proprio poiché la riscossione ha ad oggetto omessi versamenti di importi esposti nella dichiarazione, in assenza di profili di incertezza circa aspetti rilevanti della dichiarazione stessa, non si rende necessaria la comunicazione interlocutoria al contribuente (cfr. Cass. 16983/11);

nel merito, deve essere escluso la pretesa duplicazione di imposte, posto che le somme iscritte a ruolo conseguono ad omessi o tardivi versamenti irap ed irpef e relative sanzioni ed interessi, né il ricorrente dimostra di avere già versato alcunché per tali titoli.

A carico del ricorrente, in quanto soccombente vengono poste le spese di lite dei convenuti

PQM

La Commissione Tributaria provinciale di Como rigetta il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese di lite dell'ufficio e di s.p.a. Equitalia, liquidate in complessivi euro 500,00 cadauno, oltre oneri di legge